

Comune di Santa Maria a Monte Provincia di Pisa

<u>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE</u> <u>Nr. 2 del 12/01/2021</u>

OGGETTO: PROROGA TERMINE PROCEDIMENTO CITTADINANZE IURE SANGUINIS

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **12 (DODICI)** del mese di **GENNAIO** alle ore **15:00** in Santa Maria a Monte, presso la sala Giunta del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per discutere gli affari posti all'ordine del giorno.

1	PARRELLA Ilaria	Sindaco	Presente
2	DEL GRANDE Manuela	Vice-Sindaco	Presente
3	LUCCHESI Maurizio	Assessore	Presente
4	MACCANTI Elisabetta	Assessore	Presente
5	MICHI Roberto	Assessore	Presente
6	VANNI Luca	Assessore	Presente

Presiede la Seduta la Dott.ssa Ilaria Parrella, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la dott. Paolo Di Carlo, nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) D.Lgs n. 267/2000.

Il Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione e deliberazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 2 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii che dopo aver previsto al comma 2 il termine di norma di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti, prevede ai commi 3 e seguenti che: "...omissis..... Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei acquisto cittadinanza italiana e di quelli riguardanti procedimenti di della l'immigrazione....omissis.....";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2014, avente ad oggetto: "Modifica Regolamento per il procedimento amministrativo ed approvazione regolamento per la disciplina delle modalità di accesso ai documenti amministrativi";

Considerato che l'articolo 3, comma 2, del suddetto Regolamento prevede che: "Le revisioni, modifiche ed integrazioni ai procedimenti amministrativi, in ragione del prevalente carattere organizzativo, sono formalizzate con deliberazione della Giunta e possono comportare anche variazioni in aumento dei termini procedimentali, entro i limiti massimi consentiti dalel vigenti disposizioni normative";

Visto il procedimento amministrativo, di competenza dell'Ufficio di Stato Civile, relativo all'accertamento del possesso della cittadinanza italiana nei casi di acquisto della stessa in seguito a trasmissione "jure sanguinis";

Accertata la complessità del procedimento di cui trattasi che prevede, in capo all'Ufficiale dello Stato Civile, un gran numero di accertamenti, tra cui la verifica dell'attendibilità e dell'utilità degli atti prodotti dal richiedente relativi alla ricostruzione documentale dei singoli passaggi nell'albero genealogico, le richieste ai consolati italiani, competenti in base ai luoghi di nascita e di residenza all'estero dell'interessato e dei suoi ascendenti, della certificazione attestante che nessuno abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana;

Preso atto delle dimensioni demografiche dell'Ente e del numero dei dipendenti dello stesso, fattori che incidono sulla tempistica dei procedimenti amministrativi in genere e di quello in esame in particolare;

Preso atto dell'elevato numero di richieste di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana nei casi di acquisto della stessa in seguito a trasmissione "jure

sanguinis e conseguentemente dell'attività da svolgere a tal fine da parte degli uffici comunali;

Considerato che quanto innanzi comporta una considerevole diminuzione dei tempi a disposizione per l'ufficio per poter verificare la fondatezza della pretesa avanzata dagli istanti di vedersi attribuita *iure sanguinis* la cittadinanza italiana, con la conseguenza di incorrere nel non rispetto dei termini del procedimento previsti;

Considerato che, per il medesimo procedimento amministrativo, quando svolto dagli uffici consolari, il D.P.C.M. 17 gennaio 2014 n. 33, individua il termine di 730 giorni per la conclusione;

Ritenuto pertanto opportuno individuare ai sensi dell'art. 2, comma 4, della citata legge n. 241/1990 il termine di conclusione del procedimento, corrispondente a 240 giorni;

Dato atto che tale termine può essere interrotto per un periodo non superiore a trenta giorni ai sensi dell'art. 2 legge 241/90 per l'acquisizione o verifica di documentazione;

Dato atto che, durante l'intero procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis", l'interessato potrà essere invitato, per rendere ulteriori dichiarazioni, informazioni e chiarimenti nonché a presentare altra documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento stesso e che pertanto è richiesta la presenza costante sul territorio e che lo stesso sia sempre personalmente rintracciabile all'indirizzo risultante dall'Anagrafe della Popolazione Residente affinché possa recarsi in tempi brevi presso l'Ufficio Demografico del Comune;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico espresso dal relativo Responsabile di Settore

Con votazione palese unanime

DELIBERA

per quanto meglio esplicitato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportato

- di determinare in giorni 240 il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, di competenza dell'Ufficio di Stato Civile, relativo all'accertamento del possesso della cittadinanza italiana nei casi di acquisto della stessa in seguito a trasmissione "jure sanguinis", precisando che il termine si riferisce alla parte di procedimento di competenza del Comune:
- 2. Di dare atto che tale termine può essere interrotto per un periodo non superiore a trenta giorni ai sensi dell'art. 2 legge 241/90 per l'acquisizione o verifica di documentazione;
- 3. Di dare atto che, durante l'intero procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis", l'interessato potrà essere invitato, per rendere ulteriori dichiarazioni, informazioni e chiarimenti nonché a presentare altra

documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento stesso e che pertanto è richiesta la presenza costante sul territorio e che lo stesso sia sempre personalmente rintracciabile all'indirizzo risultante dall'Anagrafe della Popolazione Residente affinché possa recarsi in tempi brevi presso l'Ufficio Demografico del Comune

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile in relazione all'urgenza di provvedere in considerazione dell'elevato numero di richieste pervenute agli uffici comunali ed al fine di consentire agli stessi di poter svolgere i necessari accertamenti in merito

Comune di Santa Maria a Monte

Provincia di Pisa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:

PROROGA TERMINE PROCEDIMENTO CITTADINANZE IURE SANGUINIS

La sottoscritta Dott.ssa Barbara Mori, Responsabile dei servizi

demografici e la dott.ssa Gabriella Bacci responsabile del Settore 1 Giuridico

amministrativo, servizi generali, istituzionali e attività economiche, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 49, 1 e 2 comma del D. lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

in merito alla proposta di deliberazione in oggetto, per quanto concerne la

regolarità tecnica del procedimento.

Santa Maria a Monte, lì 12/01/2021

Il responsabile dei servizi demografici

Dott.ssa Barbara Mori

Il Responsabile del Settore 1

Giuridico amministrativo, servizi generali Istituzionali e attività e comiche

Dott.ssa Gebrella Bacc

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to Dott.ssa Ilaria Parrella

Il Segretario Comunale F.to Dott. Paolo Di Carlo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma IV del D.Lgs n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Paolo Di Carlo

01.2021 all' Albo Pretorio			
on-line del Comune per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma. I D.Lgs			
18.08.2000 n.267 e vi rimarrà fino al 29.01.2021 .			
ne la presente deliberazione è stata comunicata ai capogruppo ai sensi dell' art.125 D.Lgs			
n. 267/2000 in data 14.01.2021 protocollo numero 554.			
Santa Maria a Monte,			
L'incaricato della pubblicazione			
Dott.ssa Erika Biasci			
decorsi 10 giorni dalla			
pubblicazione ai sensi dell'art.134, c. III D.Lgs 18.08.2000 n.267			
IL SEGRETARIO COMUNALE			

La presente copia, è CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e d'ufficio, conservato presso il servizio Segreteria Generale.